



**DELIBERA N. 300/25/CONS**

**RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA DI SEGNALATORE ATTENDIBILE  
PER ABI LAB AI SENSI DELL'ART. 22 DEL REGOLAMENTO SUI SERVIZI  
DIGITALI (DSA)**

**L'AUTORITÀ**

NELLA sua riunione di Consiglio del 3 dicembre 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (di seguito, “Regolamento sui Servizi Digitali” o “Regolamento DSA”), e in particolare l’articolo 22;

VISTO il decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*” come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159 (di seguito, “Decreto”), e in particolare l’articolo 15;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità” (di seguito, “Regolamento”), come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della 7 agosto 1990, n. 24 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTA la delibera n. 283/24/CONS, del 24 luglio 2024, recante “*Regolamento di procedura per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’art. 22 del Regolamento sui Servizi Digitali (DSA)*” (in seguito, anche “*Regolamento di Procedura*”);

RILEVATO che in data del 25 settembre 2025 (prot. Agcom n. 0236889), ABI Lab (d’ora in avanti anche “ABI Lab” o “il Consorzio”) – che risulta avere come obiettivo quello di fornire supporto operativo e strategico agli operatori finanziari per la prevenzione, preparazione e risposta ad attacchi informatici e incidenti di sicurezza, in coerenza con la strategia nazionale di cybersecurity – ha formulato istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento DSA;

RILEVATO che con nota dell'8 ottobre 2025 (prot. Agcom n. 0251202), gli uffici dell'Autorità hanno richiesto a ABI Lab, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Regolamento di Procedura, di fornire tutta la documentazione obbligatoria e necessaria richiesta dall'art. 3 del Regolamento medesimo;

RILEVATO che con la nota del 21 ottobre 2025 (prot. Agcom n. 0264054,) ABI Lab ha dato riscontro alla richiesta su menzionata;

RILEVATO che con nota del 29 ottobre 2025 (prot. Agcom n. 0274677) gli uffici dell'Autorità hanno richiesto al Consorzio, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 5, del Regolamento di Procedura, di fornire ulteriori informazioni aventi ad oggetto chiarimenti e specificazioni relativamente alla documentazione allegata alla summenzionata istanza anche sulla base delle indicazioni fornite nell'Allegato 1 del citato Regolamento di Procedura, avente ad oggetto le modalità operative per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile (in seguito, "*Documento Operativo*");

RILEVATO che con la nota del 7 novembre 2025 (prot. Agcom n. 0284273) ABI Lab ha fornito riscontro alla predetta richiesta di informazioni;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

### 1. L'istanza e l'ente richiedente

ABI Lab<sup>1</sup> – Centro di ricerca e sviluppo delle tecnologie per la banca, con sede legale in Roma, Piazza del Gesù n. 49, codice fiscale 07312041002, ha formulato istanza di riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del Regolamento DSA.

Nell'istanza presentata, ABI Lab afferma di avere per obiettivo di aumentare la capacità di gestione del rischio frodi e la *cyber resilience* del sistema finanziario italiano, inoltre il suo scopo principale è fornire supporto operativo e strategico agli operatori finanziari per la prevenzione, preparazione e risposta ad attacchi informatici e incidenti di sicurezza, in coerenza con la strategia nazionale di cybersecurity. Il Consorzio ha dichiarato che le attività di segnalazione sono svolte nel solo ed esclusivo interesse dei membri della Constituency che operano nell'ambito del settore finanziario italiano (Banche, Assicurazioni, Infrastrutture di mercato finanziario).

ABI Lab ha dichiarato di voler richiedere la qualifica di segnalatore attendibile con riferimento alle aree di competenza relative indicate alle lettere a) b) e j) dell'allegato 2 al Regolamento di Procedura, riguardanti rispettivamente: i) prodotti e servizi dannosi o illegali ii) violazioni della protezione dei dati, della *privacy*; iii) truffe e/o frodi.

---

<sup>1</sup> ABI Lab è il Centro di Ricerca e Innovazione per la banca promosso dall'ABI per facilitare il dialogo tra banche, aziende e istituzioni e promuovere l'innovazione nel settore finanziario italiano. È un Consorzio di Banche, Assicurazioni e infrastrutture di mercato finanziario. Svolge attività di ricerca per individuare trend, tecnologie e sistemi innovativi relativi al mondo bancario per migliorare i processi, le operations e i servizi, e per rendere i modelli di gestione e di interazione tra banche e clienti ancora più efficienti e all'avanguardia. Innova attraverso la sperimentazione di progetti pilota e casi d'uso che utilizzano nuove tecnologie, come per esempio l'Intelligenza Artificiale e la DLT (Distributed Ledger Technology). Collabora con diverse istituzioni per lo sviluppo di framework e linee guida condivise. Fonte [www.abi.it](http://www.abi.it)

## 2. L'attività istruttoria svolta sulla verifica dei requisiti di cui all'art. 22, par. 2, del Regolamento DSA

In via preliminare, appare necessario sottolineare che l'art. 22 del DSA prevede l'attribuzione della qualifica di segnalatore attendibile in capo a quei soggetti che agiscono entro un ambito di competenza designato, avvalendosi dei meccanismi di cui all'art. 16 del medesimo Regolamento, per la presentazione di segnalazioni a cui i fornitori di piattaforme *online* devono garantire che sia data priorità e siano trattate e decise senza indebito ritardo.

In particolare, secondo quanto previsto all'art. 22, par. 2, del Regolamento DSA (enfasi aggiunta):

*“2. La qualifica di «segnalatore attendibile» a norma del presente regolamento viene riconosciuta, su richiesta di qualunque ente, dal coordinatore dei servizi digitali dello Stato membro in cui è stabilito il richiedente al richiedente che abbia dimostrato di soddisfare tutte le condizioni seguenti:*

- a) dispone di capacità e competenze particolari ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali;*
- b) è indipendente da qualsiasi fornitore di piattaforme online;*
- c) svolge le proprie attività al fine di presentare le segnalazioni in modo diligente, accurato e obiettivo”.*

Si procede pertanto ad illustrare l'evidenza prodotta da ABI Lab con riferimento ai criteri di capacità e competenza, di indipendenza dai fornitori di piattaforme *online* e di possibilità di svolgere l'attività di segnalazione in modo diligente, accurato ed obiettivo. Per quanto riguarda quest'ultimo requisito, in continuità con il lessico adottato nel Documento Operativo, verrà denominato sinteticamente con l'espressione “*qualità delle segnalazioni*”.

### 2.1. Valutazione del requisito di capacità e competenza

ABI Lab ha dimostrato, attraverso la produzione della documentazione prodotta nell'ambito del procedimento istruttorio avviato con la presentazione dell'istanza per il riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile, di aver maturato una significativa esperienza con riguardo alle attività di rilevamento, identificazione e notifica alle piattaforme *online* di contenuti illegali. Infatti, a partire dal mese di novembre 2024, ABI Lab risulta aver sviluppato un sistema di monitoraggio e segnalazione degli illeciti *online*, attraverso l'uso di strumenti tecnologici avanzati a cui fa seguito un processo di validazione e controllo svolto da personale specializzato. In particolare, ABI Lab si avvale, per lo svolgimento delle attività oggetto dell'istanza, della propria struttura interna denominata CERTFin<sup>2</sup>. Il CERTFin svolge un ruolo sia di rappresentanza degli interessi collettivi del settore finanziario italiano, sia di esercizio per conto proprio di attività di condivisione di informazioni finalizzata a prevenire e contrastare minacce cyber, tra cui anche contenuti illeciti e illegali che potenzialmente danneggiano operatori finanziari e cittadini.

---

<sup>2</sup> Computer Emergency Response Team per il settore finanziario italiano: organizzazione deputata a garantire lo sviluppo e il corretto utilizzo di presidi organizzativi e tecnologici di sicurezza in modo da poter resistere agli attacchi cyber, ai sistemi o ai guasti, limitare i danni e garantire la continuità dei servizi critici.

Il CERTFin dichiara di disporre delle competenze tecniche, dell'autorevolezza istituzionale e della rete collaborativa necessarie per esercitare il ruolo di *Trusted Flagger* in modo responsabile, tempestivo ed efficace. A seguito della richiesta istruttoria, ABI Lab ha dimostrato che, attraverso il CERTFin, identifica e rileva contenuti illegali nel rispetto delle normative italiane e delle policy delle piattaforme monitorate, concentrando i suoi sforzi in particolare su truffe e frodi nel settore finanziario. L'istante afferma che tali misure garantiscono accuratezza, conformità normativa e tempestiva rimozione dei contenuti illegali, tutelando cittadini e organizzazioni finanziarie. CERTFin inoltre segnalerebbe, in modo prioritario e autorevole, contenuti online illeciti, fraudolenti o dannosi per gli utenti e per gli operatori finanziari. Tali contenuti includono, ad esempio: siti di *phishing*, domini malevoli, campagne di *social engineering*, contenuti digitali finalizzati al furto di credenziali, annunci pubblicitari ingannevoli e/o riconducibili a truffe finanziarie.

Il Consorzio inoltre documenta di partecipare a programmi volontari di segnalazione, nell'ambito dei quali opera per l'individuazione, l'identificazione e la segnalazione di contenuti illegali. Al fine di identificare gli illeciti, il Consorzio utilizza dei *tool open-source* e la raccolta e l'analisi di informazioni di *cyber threat intelligence*, successivamente all'identificazione dei contenuti illeciti il CERTFin procedere alla verifica della correttezza delle informazioni fornite.

Con riferimento alle specifiche competenze e capacità afferenti al processo di segnalazione, a seguito della richiesta di informazioni, ABI Lab ha riscontrato precisando, a specificazione del *curriculum vitae* prodotti, le competenze delle risorse umane coinvolte nell'attività di segnalatore attendibile. Il Consorzio ha, infatti, acquisito competenze su tutte le principali normative italiane e internazionali anche al fine di valutarne, insieme agli esperti delle banche, gli impatti sul settore bancario attraverso specifici gruppi di lavoro. Nell'ambito delle attività del CERTFin vengono approfondate normative quali DORA (*Digital Operational Resilience Act*), NIS 2, *Digital Service Act*, NIST, *Cyber Security Act*, GDPR nonché la normativa nazionale con particolare focus in merito ai reati cibernetici.

Dal materiale fornito risulta che tre risorse umane sono direttamente coinvolte nel processo di individuazione di contenuti illegali sulle piattaforme oggetto di monitoraggio, e che tali risorse, aventi prevalentemente una formazione di tipo tecnico ed informatico, sono supportate, sul piano delle competenze di natura giuridica, da consulenti esterni, incaricati di presidiare gli ambiti giuridici ed economici in virtù di contratti di collaborazione di lunga durata.

Dall'analisi dei documenti prodotti è inoltre emerso che ABI Lab, grazie alla struttura del CERTFin, dispone di una struttura organizzativa capace di garantire l'efficace svolgimento delle attività di monitoraggio e segnalazione di contenuti illeciti avvalendosi sia di risorse interne – che ricevono una formazione specifica – sia di professionisti esterni che collaborano in base alle necessità operative del Consorzio.

Anche dal punto di vista della dotazione tecnologica e digitale, ABI Lab ha fornito evidenza di disporre di una infrastruttura tecnologica avanzata e specificamente dedicata, che garantisce un approccio completo e strutturato alla gestione delle minacce. Tra questi rientrano le già citate piattaforme di *Cyber Threat Intelligence*, utilizzate per raccogliere e correlare indicatori di compromissione; gli strumenti di OSINT (*Open Source Intelligence*)

e di monitoraggio dei social media, anche *open source*, fondamentali per individuare contenuti fraudolenti; gli ambienti di analisi sicura, impiegati per verificare i contenuti sospetti e gestire in modo corretto le prove digitali; e infine i sistemi di gestione interna delle segnalazioni, che consentono il tracciamento e il coordinamento efficace di tutte le attività e garantiscono un'analisi automatizzata e approfondita delle violazioni.

Il CERTFin, inoltre, dal 20 dicembre 2023 è *Full Member* del *Forum of Incident Response and Security Teams* (FIRST), la principale rete internazionale che riunisce i *Computer Security Incident Response Teams* (CSIRT) e gli organismi che operano nella prevenzione, rilevazione e gestione degli incidenti di sicurezza informatica. L'accreditamento presso il FIRST rappresenta una garanzia di aderenza agli standard internazionali di riferimento per la gestione delle segnalazioni e delle informazioni di sicurezza, rafforzando la capacità del CERTFin di operare in modo efficace e coordinato nel contesto della comunità globale di cybersecurity.

Pertanto, sulla base delle evidenze fornite, ABI Lab risulta soddisfare il requisito relativo alla disponibilità di adeguate capacità e competenze ai fini dell'individuazione, dell'identificazione e della notifica di contenuti illegali negli ambiti di competenza indicate alle lettere a) b) e j) dell'allegato 2 al Regolamento di Procedura, riguardanti rispettivamente: i) prodotti e servizi dannosi o illegali ii) violazioni della protezione dei dati, della *privacy*; iii) truffe e/o frodi.

## **2.2. *Valutazione del requisito di indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme online***

ABI Lab ha fornito una serie di documenti relativi alla struttura societaria e alla composizione degli organi decisionali del Consorzio, nonché documentazione relativa all'Atto costitutivo e Statuto del Consorzio, la relazione sulla gestione 2024, il Regolamento Operativo del CERTFin e il verbale assemblea annuale ABI Lab. Da detti documenti non risultano collegamenti diretti dei Consorziati (Banche, Assicurazioni, Infrastrutture di mercato finanziario) con piattaforme digitali o altre imprese del settore. Inoltre, le fonti di finanziamento del Consorzio sono da ricondursi interamente ai ricavi provenienti dai servizi offerti dagli aderenti e dalla partecipazione al Consorzio (la partecipazione è su base volontaria e la quota è proporzionale alle dimensioni del soggetto).

Pertanto, alla luce della documentazione prodotta, tenuto conto della particolare natura del Consorzio e del fatto che la struttura operativa del CERTFin è una cooperazione pubblico-privata co-governata da ABI e Banca d'Italia, non sono riscontrabili profili problematici con riferimento alla insorgenza di conflitti di interesse, né con riferimento alla presenza di condizionamenti di tipo finanziario.

Conseguentemente, alla luce delle evidenze fornite, ABI Lab risulta soddisfare il requisito relativo all'indipendenza da qualsiasi fornitore di piattaforme *online* nello svolgimento delle attività di segnalazione.

## **2.3. *Valutazione del requisito di qualità dell'attività di segnalazione***

Dal punto di vista della dimostrazione del possesso del requisito della diligenza nello svolgimento dell'attività di segnalazione, ABI Lab ha prodotto un'adeguata documentazione

con riferimento alla consistenza e alla qualità delle risorse umane impiegate, che come già anticipato ricevono adeguata e costante formazione.

Nell'ambito della richiesta di informazioni si è richiesto all'istante, tra l'altro, di precisare la procedura e le modalità seguite relative alla fase di identificazione dei contenuti illegali, correzione degli errori, monitoraggio e segnalazione alle piattaforme.

A tal proposito, ABI Lab ha precisato che i criteri impiegati per l'identificazione di contenuti illegali si fondano sul pieno rispetto della normativa italiana vigente, nonché dei regolamenti e delle policy delle piattaforme digitali oggetto di monitoraggio. Nell'ambito del proprio perimetro operativo, specificamente dedicato al settore finanziario, il CERTFin considera illegali o fraudolenti tutti i contenuti che sfruttano in modo illecito il brand, il logo, l'immagine o l'identità dei membri della propria Constituency, inducendo in errore gli utenti o favorendo attività di phishing, truffa o frode informatica. Rientrano inoltre in tale categoria i contenuti diffusi mediante identità rubate o duplicate, quelli che imitano elementi distintivi di soggetti legittimi (come nomi, marchi, domini o canali social) al fine di ottenere vantaggi economici illeciti, nonché i contenuti che rimandano a siti o piattaforme coinvolte in campagne fraudolente o in raccolte non autorizzate di dati personali e credenziali finanziarie.

Poiché l'attività del CERTFin è interamente incentrata sull'individuazione di contenuti a finalità fraudolenta, non vengono applicati criteri di prioritizzazione differenziata: ogni segnalazione è trattata con la massima urgenza e gestita secondo un processo uniforme di analisi, validazione e segnalazione.

Il rilevamento dei contenuti si basa su un approccio integrato che combina il monitoraggio continuo di fonti pubbliche e social media con l'analisi manuale e contestuale svolta dagli analisti del CERT. Tale attività è supportata da strumenti avanzati di *Cyber Threat Intelligence* e OSINT, e include la validazione incrociata delle evidenze raccolte con i membri della Constituency o con altre fonti affidabili.

Per garantire l'accuratezza e l'affidabilità delle segnalazioni, il CERTFin adotta misure di controllo e correzione degli errori quali la doppia validazione indipendente delle evidenze nei casi dubbi, la consultazione diretta del membro della *Constituency* coinvolto e la revisione periodica delle procedure di analisi, con aggiornamento costante dei criteri tecnici e operativi in funzione dell'evoluzione delle minacce e del quadro normativo.

Grazie a tali misure organizzative e operative, il CERTFin assicura che tutte le segnalazioni siano accurate, documentate e conformi alle normative di riferimento, contribuendo efficacemente alla rimozione tempestiva dei contenuti illegali e alla protezione dei cittadini e delle organizzazioni finanziarie. Inoltre, a supporto delle attività di rilevamento e *reporting*, come già anticipato nelle premesse, il CERTFin utilizza piattaforme di *Cyber Threat Intelligence* operate sotto licenza, integrate in ambienti cloud sicuri e scalabili, e prevede l'implementazione di ulteriori soluzioni tecnologiche avanzate per l'analisi automatica e la gestione strutturata dei contenuti segnalati.

Con riferimento ai chiarimenti richiesti in merito all'eventuale partecipazione/partnership dell'istante a programmi volontari di segnalazione implementati dalle piattaforme online, il CERTFin partecipa ad un programma di segnalazione online implementato da META, e le segnalazioni vengono effettuate mediante un portale dedicato fornito da Meta per segnalare contenuti illeciti su Instagram e Facebook.

CONSIDERATO che tra gli elementi da valutare ai fini del riconoscimento della qualifica del segnalatore attendibile, occorre includere quanto affermato nel considerando n. 61 del Regolamento DSA, il quale recita che *“Per evitare di attenuare il valore aggiunto di tale meccanismo, è opportuno limitare il numero complessivo di qualifiche di segnalatore attendibile conferite in conformità del presente regolamento. In particolare, le associazioni di categoria che rappresentano gli interessi dei loro membri sono incoraggiate a fare domanda per ottenere la qualifica di segnalatore attendibile, fatto salvo il diritto delle persone o degli enti privati di concludere accordi bilaterali con i fornitori di piattaforme online.”* (enfasi aggiunta);

RILEVATA conseguentemente l'esigenza di tenere conto, ai fini del rilascio della qualifica, di quanto statuito nelle premesse del Regolamento, apprezzando il valore aggiunto che il riconoscimento della qualifica al singolo ente richiedente potrebbe portare al meccanismo previsto dall'art. 22;

RITENUTO pertanto che ABI Lab ha dimostrato di poter fornire, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento DSA, un valore aggiunto al meccanismo descritto dall'art. 22 del DSA, contribuendo a svolgere efficacemente l'attività di segnalazione incrementando la capacità di gestione del rischio frodi e la *cyber resilience* del sistema finanziario italiano grazie anche alla capacità del CERTFin di operare in modo efficace e coordinato nel contesto della comunità globale di *cybersecurity*, contribuendo efficacemente alla rimozione tempestiva dei contenuti illegali e alla protezione dei cittadini e delle organizzazioni finanziarie;

RITENUTO pertanto, alla luce degli elementi forniti, che ABI Lab ha dimostrato di soddisfare i tre requisiti di cui all'art. 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA, con riferimento alle aree di competenza indicate alle lettere a) b) e j) dell'allegato 2 al Regolamento di Procedura, riguardanti rispettivamente: i) prodotti e servizi dannosi o illegali ii) violazioni della protezione dei dati, della privacy; iii) truffe e/o frodi.

CONSIDERATO che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 3 dell'articolo 22 del Regolamento DSA e dell'art. 8 del Regolamento di Procedura, i segnalatori attendibili predispongono una volta all'anno una relazione facilmente comprensibile e dettagliata sulle segnalazioni presentate ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento DSA, e che tale relazione include altresì una spiegazione delle procedure attuate dal segnalatore attendibile per assicurare il mantenimento della propria indipendenza;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi del combinato disposto del paragrafo 7 dell'articolo 22 del Regolamento DSA e dell'articolo 7, comma 1, del Regolamento di Procedura, l'Autorità è competente a riesaminare, d'ufficio o su segnalazione, il perdurare dei requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del Regolamento DSA in capo al Consorzio e ciò anche in caso di adozione, da parte della Commissione Europea, degli orientamenti previsti dall'articolo 22, paragrafo 8;

UDITA la relazione del Presidente;

## DELIBERA

### Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 22 della Regolamento DSA e in conformità alle procedure di cui al Regolamento di Procedura approvato con delibera n. 283/24/CONS, a ABI Lab è riconosciuta, per una durata pari a 3 anni, la qualifica di segnalatore attendibile relativamente ai seguenti ambiti di competenza identificati nell'allegato 2 al Regolamento di Procedura:

- a) prodotti e servizi dannosi o illegali;*
- b) Violazioni della protezione dei dati, della privacy e condivisione non consensuale di materiale;*
- j) truffe e/o frodi.*

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito web dell'Autorità e notificato a ABI Lab. Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 3 dicembre 2025

IL PRESIDENTE  
Giacomo Lasorella

Per attestazione di conformità a quanto deliberato  
IL SEGRETARIO GENERALE  
Giovanni Santella